

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 3243

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

PRESENTATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1992,
n. 205, recante permanenza in servizio dei magistrati oltre il
settantesimo anno di età

ONOREVOLI SENATORI. - Il Ministero di grazia e giustizia sta compiendo ogni sforzo per accelerare lo svolgimento delle procedure del concorso per uditore giudiziario, tanto che le prove si svolgono con ritmo annuale e, di recente, con ritmi ancora più ravvicinati nel corso dello stesso anno.

Ma, nonostante questi sforzi, non è possibile coprire in modo soddisfacente i vuoti di organico, residuando pur sempre uno scarto tra organico nominale e organico reale se si considera che l'immissione in servizio degli uditori non equivale alla disponibilità immediata di magistrati con le funzioni giurisdizionali, dovendo essi realizzare il periodo di tirocinio, e che, nel frattempo, i magistrati in servizio continuano ad essere collocati in quiescenza al raggiungimento del settantesimo anno di età.

A fronte di questa situazione c'è non soltanto la permanente e drammatica necessità di affrontare il fenomeno della criminalità organizzata ad organici completi, ma sono emerse in tempi recentissimi altre esigenze, alle quali occorre dare una immediata risposta, e cioè: l'esigenza di disporre subito di un consistente numero di magistrati per poter costituire la procura nazionale antimafia e per rafforzare le ventisei procure distrettuali con magistrati di notevole esperienza e, quindi, di una certa anzianità; l'esigenza di disporre di magistrati con funzioni direttive per le sedi di più recente istituzione, come le sezioni distaccate di corte di appello di Sassari e di Taranto, che comportano la contestuale istituzione di ben cinque nuovi uffici giudiziari in ciascuna delle due città (sezione distaccata della corte, sezione distaccata della procura generale, tribunale di sorveglianza, tribunale per i minorenni e relativa procura della Repubblica) e come i tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Nocera

Inferiore, Nola e Torre Annunziata, vale a dire tre nuovi uffici giudiziari in ciascuna sede (tribunale, procura della Repubblica presso il tribunale e la pretura circondariale); infine l'esigenza di istituire oltre sessanta procure circondariali che - in forza di una norma «a tempo» delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale - dovranno essere costituite non oltre l'ottobre 1992.

Ebbene, tutto questo impone immediate ed eccezionali iniziative per recuperare in ogni modo il massimo impegno operativo o, quanto meno, per trattenere in servizio disponibilità di lavoro ed esperienze professionali. A ciò risponde il decreto-legge di cui si chiede la conversione.

Esso prevede (articolo 1) che i magistrati ordinari siano trattenuti in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età. Occorre aggiungere che una ipotesi di utilizzazione di tale professionalità fu già prospettata nel programma dell'attuale Governo, sin dalla sua costituzione, come possibilità cui far ricorso per sopperire alle attuali, gravi esigenze dell'apparato giudiziario, divenute gravissime negli ultimi tempi a seguito delle ben note emergenze.

Accogliendo uno specifico suggerimento espresso da varie forze politiche e dallo stesso Consiglio superiore della magistratura in sede di parere sul precedente disegno di conversione del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46, si è escluso che i magistrati trattenuti in servizio possano esercitare funzioni direttive e si è previsto che essi, se già impiegati in uffici non esercitanti attività giudiziaria collegiale, siano destinati a funzioni collegiali, salva la limitata *prorogatio* di cui al successivo articolo 3.

Per tali magistrati è prevista la possibilità di assumere la presidenza dei collegi «ove occorra», e cioè nei casi di assenza o impedimento dei titolari: ciò consente di

utilizzare bagagli di esperienze particolarmente qualificate, al fine di assicurare un migliore funzionamento degli uffici collegiali.

Una specifica disposizione (articolo 1, comma 3) è destinata a prevedere che il primo presidente della Corte suprema di cassazione, se trattenuto in servizio, possa presiedere i collegi delle sezioni unite della Corte. In tal modo si resta pur sempre nell'ambito della *ratio* ispiratrice della riforma, giacchè il primo presidente, dopo il compimento del settantesimo anno, non eserciterà più funzioni direttive e di governo della Corte, ma solo collegiali, ancorchè di presidenza.

È di tutta evidenza che per essere tratti in servizio occorra la domanda dell'interessato.

L'articolo 2 disciplina, a regime, il termine di domanda, che va presentata almeno sei mesi prima del compimento dell'età pensionabile, in modo da dare al Consiglio superiore della magistratura la possibilità di disporre circa la pubblicazione delle vacanze e gli adempimenti successivi.

L'articolo 3, al comma 1, pone nel sistema ordinario una norma che prevede la *prorogatio* nelle funzioni di dirigente per evitare soluzioni di continuità; si è ritenuto opportuno porre comunque un limite (sei mesi) ad evitare ritardi nelle proposte consiliari e nell'espletamento dell'*iter* di nomina del nuovo dirigente.

Il comma 2 risponde alla «logica» del provvedimento, perciò non viene inserito nel sistema ordinario del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; esso risolve il problema di compatibilità fra il meccanismo della *prorogatio* e quello del mantenimento fino al settantaduesimo anno di età: assicurata la *prorogatio* con il consenso (in quanto essa risponde alle esigenze dell'ufficio), all'interessato è consentito avvalersi della facoltà di rimanere in un ufficio collegiale fino a settantadue anni; viceversa, chi non dia il consenso per la *prorogatio*, perde la suddetta facoltà, e la domanda, eventualmente presentata, resta priva di effetto.

In parallelo con quanto dispone il comma 1, si prevede, nei commi 3 e 4, che il magistrato (non ricoprente incarichi direttivi) trasferito da una sede ad altra, non possa concretamente lasciare il suo ufficio fino a che non venga sostituito da altro magistrato destinato a copertura della prima: in tal modo si evitano, per quanto possibile, soluzioni di continuità. In altri termini, si introduce un sistema complessivo per qualunque ufficio, sia esso direttivo o non direttivo, a tutto vantaggio della infettibilità del servizio giudiziario e, di regola, entro il periodo massimo di sei mesi, il che rappresenta uno stimolo per la sollecita realizzazione dei meccanismi di nomina e di copertura delle vacanze. Si è pertanto operato apportando le necessarie modifiche all'ordinamento giudiziario del 1941, così da armonizzare il precedente sistema con gli innesti recati dalle innovazioni del presente decreto.

L'articolo 4 è norma transitoria; riguarda quanti compiono il settantesimo anno in prossimità (ma non prima) del decreto-legge: per questi non può valere il quadri-mestre anteriore previsto nell'articolo 2, comma 1, ma è assegnato un termine molto breve, con «legittimazione» a svolgere le funzioni nell'ufficio dove già esplicano la propria attività (e salvo i divieti per gli incarichi di cui alle precedenti disposizioni); tuttavia il provvedimento di conferma o di nuova destinazione deve intervenire entro trenta giorni dalla domanda, ad evitare il protrarsi di situazioni «legittimate *ex lege*».

Con l'articolo 5 si prevede che le disposizioni di questo decreto abrogano quelle del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46; l'articolo 6 dispone l'immediata efficacia delle nuove disposizioni, dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le suesposte ragioni giustificano ampiamente il ricorso alla decretazione di urgenza.

Il provvedimento non comporta spese perchè l'innovazione è pur sempre contenuta nei limiti dell'attuale organico della magistratura e perchè il ritardo nella liqui-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dazione del complessivo trattamento di quiescenza e i vuoti di organico finiscono per compensare eventuali scarti tra l'ammontare degli stipendi da corrispondere alla fascia compresa tra il settantesimo e il settantaduesimo anno di età e l'ammontare

delle pensioni (e relative liquidazioni) che competerebbero secondo il regime vigente.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1992, n. 205, recante permanenza in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno.

Decreto-legge 4 marzo 1992, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992.

**Permanenza in servizio dei magistrati
oltre il settantesimo anno di età**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di permanenza in servizio dei magistrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati ordinari che cessano dalle funzioni per limiti di età sono trattenuti in servizio, a domanda, sino al compimento del settantaduesimo anno.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 5-bis del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, introdotto dal successivo articolo 3, i magistrati trattenuti in servizio possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto in uffici collegiali, con possibilità di assumere, ove occorra, la presidenza nei relativi collegi.

3. Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, se trattenuto in servizio ai sensi del comma 1, può essere designato a presiedere, in sostituzione del primo presidente in carica, i collegi delle sezioni unite civili e penali della Corte.

Articolo 2.

1. La domanda deve essere inoltrata al Consiglio superiore della magistratura almeno sei mesi prima del compimento del settantesimo anno di età.

2. Il Consiglio superiore provvede alla conferma della destinazione presso l'ufficio giudiziario ove l'interessato già esercita le funzioni o, se si tratta di magistrato che esplica funzioni non collegiali, alla destinazione presso un ufficio collegiale, in soprannumero sui relativi organici, con decorrenza dal settantesimo anno di età.

Articolo 3.

1. Dopo l'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Trattenimento in servizio*). - 1. I magistrati titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per il compimento del settantesimo anno di età sono trattenuti in servizio, con il loro consenso, fino alla immissione in possesso del nuovo titolare e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal compimento del settantesimo anno. Il consenso deve essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura almeno due mesi prima del compimento del settantesimo anno di età».

2. La mancata manifestazione del consenso di cui all'articolo 5-bis del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, introdotto dal comma 1, priva di efficacia la domanda eventualmente proposta a norma dell'articolo 2, comma 1, ai fini della successiva permanenza in servizio con funzioni diverse.

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 10 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni contenute nei commi primo, secondo e quarto si applicano in quanto compatibili con quelle di cui all'articolo 194, secondo comma. Le disposizioni contenute nel terzo comma continuano ad applicarsi, fermo il disposto dell'articolo 5-bis del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511».

4. Dopo il primo comma dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«La destinazione del magistrato trasferito a domanda non ha effetto fino alla immissione in possesso del magistrato destinato in sostituzione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della vacanza».

Articolo 4.

1. I magistrati che compiono il settantesimo anno di età nei quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trattenuti in servizio purchè inviino la domanda di cui all'articolo 2, comma 1, entro quindici giorni da tale data e comunque prima del compimento del settantesimo anno di età; essi, fino al provvedimento di conferma o di nuova destinazione, continuano a svolgere le funzioni che già esercitavano, fermo il disposto dell'articolo 5-bis del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. La delibera del Consiglio superiore

della magistratura e il relativo decreto ministeriale devono intervenire entro il termine di trenta giorni dalla domanda.

Articolo 5.

1. Le disposizioni del presente decreto abrogano quelle del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46. Esse si applicano anche ai magistrati che alla data del 2 febbraio 1992 non avevano compiuto il settantesimo anno di età e che sono ancora in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, considerandosi il consenso espresso a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46, equivalente alla domanda e al consenso previsti rispettivamente dagli articoli 2, comma 1, e 3.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.